

STATUTO  
DELL'ASSOCIAZIONE  
**Advanced School of Public Health, Epidemiology and Biostatistics**  
in breve  
**SPES**  
**Titolo I**

**Art. 1 - Disposizioni generali**

È costituita l'Associazione denominata **Advanced School of Public Health, Epidemiology and Biostatistics** in breve **SPES** (di seguito indicata anche come "Associazione"). Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

L'Associazione ha la propria sede legale in Milano.

L'Associazione non ha scopo di lucro e ha durata illimitata.

**Art. 2 - Scopo**

L'Associazione ha lo scopo di istituire e gestire l'Alta Scuola di Sanità Pubblica (di seguito Scuola), con l'obiettivo di mettere in rete le discipline che contribuiscono a una sanità pubblica basata sulle prove (Evidence-Based Public Health), indirizzandole alla realizzazione di un sistema integrato che assicuri la formazione di competenze avanzate in grado di rispondere ai bisogni emergenti del sistema sanitario, nonché di affrontare con approccio scientifico le nuove sfide che si iniziano a delineare.

Ai fini del conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione, sia direttamente che con la collaborazione di soggetti terzi e mediante le azioni più opportune in Italia, nell'ambito della Unione Europea ed a livello internazionale, potrà sviluppare le seguenti attività:

- a) svolgere un ruolo innovativo e concreto nel promuovere, organizzare ed erogare l'offerta formativa post-laurea nell'ambito delle discipline della sanità pubblica con attività e modalità di collaborazione definite tramite specifici accordi tra gli Associati, anche in collaborazione con altre Università e/o Enti italiani o internazionali;
- b) favorire lo sviluppo della Scuola nel contribuire alla formazione tramite l'organizzazione di iniziative didattiche nel complesso organizzate nell'ambito della **Public Health Academy**, attività relative alla cultura generale, approfondimenti tematici e attività di laboratorio;
- c) promuovere, al fine del miglioramento dei servizi erogati e delle attività programmate, forme di cooperazione volontaria tra le Università aderenti per il tramite delle strutture interessate coinvolte nelle attività formative;
- d) contribuire ad aumentare il grado di conoscenza, di partecipazione e di attività dei cittadini e delle autorità pubbliche, per conseguire gli obiettivi suddetti;
- e) sostenere iniziative realizzate da enti terzi negli ambiti delle finalità riconosciute dall'Associazione, e in conformità allo statuto;
- f) stampare e divulgare in tutte le forme, compreso il Web, materiali di informazione, giornali, bollettini, pubblicazioni, documenti audiovisivi e utilizzare piattaforme informatiche, promuovendo l'immagine della Associazione con produzione di ogni tipo di pubblicità;
- g) raccogliere sponsorizzazioni o contributi per attività ed iniziative realizzate nell'ambito degli scopi associativi.

La suddetta elencazione ha carattere esemplificativo e non tassativo rientrando nell'oggetto dell'Associazione tutte le attività integrative collegate e necessarie alla realizzazione degli scopi associativi.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, o partecipanti istituzionali o sostenitori per il perseguimento dei fini istituzionali.

Per il perseguimento delle finalità sopra enunciate l'Associazione potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni giuridiche ritenute necessarie, opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi associativi; potrà collaborare con altre associazioni, enti pubblici e privati, nonché stipulare contratti di locazione e/o di acquisto; potrà gestire immobili, partecipare in società, consorzi ed associazioni, nelle forme e limiti consentiti dalla legge, ed effettuare tutte le operazioni bancarie con gli istituti di credito; potrà svolgere, in genere, ogni attività che sia comunque connessa o complementare rispetto a quelle sopra specificate e potrà assumere partecipazioni in altre associazioni o enti non lucrativi.

L'Associazione non ha fini di lucro ed è basata sui principi di democraticità, solidarietà e aggregazione sociale.

I rapporti tra l'Associazione e gli Associati potranno essere regolati mediante specifiche convenzioni.

Le attività dell'Associazione non potranno in ogni caso essere concorrenziali rispetto alle attività svolte dagli Associati.

### **Art. 3 - Organi**

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente e il Vicepresidente;
- Il Revisore dei conti

## **Titolo II**

### **Art. 4 - Assemblea**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da due delegati nominati da ciascun Associato. Ciascun delegato ha diritto di esprimere un voto.

L'Assemblea ha le seguenti funzioni:

- a) Approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- b) Approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- c) Elegge il Consiglio Direttivo;
- d) Nomina il Revisore dei Conti;
- e) Delibera i regolamenti dell'Associazione e le loro modifiche;
- f) Delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- g) Delibera le modifiche dello statuto;
- h) Delibera l'esclusione degli Associati, dei partecipanti istituzionali e dei sostenitori per gravi motivi;
- i) Delibera sullo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione
- j) Delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza diretta da parte degli Associati.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di tutti gli Associati tramite i

propri delegati.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, nonché, su richiesta scritta di almeno 1/3 degli Associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente che nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'Assemblea controfirmandolo insieme al Presidente.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea si potrà svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni:

- che il Presidente e il segretario si ritrovino nello stesso luogo;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei componenti. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei componenti intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni relative alle modifiche statutarie l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei 3/4 dei componenti e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti;

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dal voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei componenti.

I componenti dell'Assemblea non possono partecipare alla votazione in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi, anche potenziale.

I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza degli Associati con modalità idonee, ancorché non intervenuti.

I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell'apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti gli Associati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

I Partecipanti Istituzionali e i Sostenitori possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.

### **Titolo III**

#### **Art. 5- Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da 10 componenti. In via transitoria, la nomina dei componenti del primo Consiglio Direttivo viene effettuata nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di uno o più consiglieri prima

della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I Consiglieri nominati per cooptazione resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo entro il termine massimo di 3 mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, sono considerati decaduti.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e i suoi criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea.

In particolare il Consiglio:

- a) Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) Redige i programmi delle attività associative previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) Decide sulle attività e sulle iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi in conformità alle linee programmatiche approvate dall'Assemblea;
- d) Approva i progetti di bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li presenta all'Assemblea;
- e) Pronuncia la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
- f) Delibera in ordine all'ammissione di nuovi Associati, Partecipanti Istituzionali e Sostenitori;

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente che resta in carica per l'intera durata del Consiglio, ed eventualmente un Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei componenti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. Il Consiglio viene convocato con lettera raccomandata da spedirsi almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza a ciascun Consigliere e nei casi di urgenza con telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi ai medesimi almeno ventiquattro (24) ore prima dell'adunanza.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio. Le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei consiglieri.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno essere svolte anche per teleconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni:

- che il Presidente o il segretario di ritrovino entrambi nello stesso luogo;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

## **Titolo VI**

### **Art. 6 - Il Presidente**

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e resta in carica tre anni, con possibilità di rielezione.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio, nonché la firma sociale.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire poteri ad altri componenti del Consiglio

Al Presidente compete, sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato alla prima riunione.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, promuovendone la riforma ove si presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea. Il Presidente può ricoprire la carica di Tesoriere, ma tale carica può anche essere affidata ad altro Consigliere.

### **Art. 7 - Il Vicepresidente**

Il Vice-Presidente, eventualmente nominato, coadiuva il Presidente nella direzione dell'Associazione ed in caso di suo impedimento o assenza, lo sostituisce a tutti gli effetti. Il Vice-Presidente dura in carica tre anni e può essere rinominato; in caso di suo impedimento o assenza è sostituito dal Consigliere più anziano.

### **Art. 8 - Revisore dei Conti**

Il Revisore dei Conti deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed è nominato dall'Assemblea. Il Revisore dei Conti resta in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio finanziario decorrente dalla nomina.

Il Revisore dei Conti ha il compito di controllare la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. Il Revisore dei Conti ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

## **Titolo V**

### **Art. 9 - Associati - Partecipanti istituzionali - Sostenitori**

Sono Associati gli Enti che hanno istituito l'Associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo, e le Università pubbliche o private, o altri Enti pubblici o privati di chiara fama, che perseguono finalità coerenti con gli scopi dell'Associazione, e che siano interessati ad adempiere alla mission educativa in Sanità Pubblica.

Possono ottenere la qualifica di **Partecipanti Istituzionali**, gli Enti non accademici, pubblici o privati, che, condividendo le finalità della Associazione, contribuiscono su base volontaria al patrimonio dell'Associazione stessa anche mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura da essi stabilita.

Le modalità di contribuzione saranno definite da un apposito regolamento,

approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

I Partecipanti Istituzionali non accademici potranno destinare il proprio contributo anche a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Associazione.

I Partecipanti Istituzionali sono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

I Partecipanti Istituzionali devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e dei Regolamenti, qualora emanati.

Possono ottenere la qualifica di **Sostenitori** gli Enti, pubblici o privati, che, condividendo le finalità della Associazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Associazione..

La qualifica di Sostenitori dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti, qualora emanati.

I Partecipanti istituzionali e i Sostenitori possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando le motivazioni della richiesta di adesione e il contributo che si intende apportare all'Associazione;
- specificare se intende aderire in qualità di Associato, Partecipante Istituzionale o Sostenitore;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione;

La mancata ammissione deve essere motivata.

#### **Art. 10 - Recesso e esclusione degli associati dei partecipanti istituzionali e dei sostenitori**

Agli Associati, ai partecipanti istituzionali e ai sostenitori è riconosciuto il diritto di recesso ai sensi dell'art. 24 c. 2 c.c.. da esercitare in forma scritta mediante comunicazione da trasmettere mediante raccomandata o PEC al Presidente. Il recesso potrà essere esercitato anche in caso di modifica dello Statuto.

Il recesso ha effetto dal 31 dicembre dell'anno in corso, purché la comunicazione sia inviata con almeno tre mesi di anticipo.

Il recesso non comporterà oneri per l'Ente che recede, fatti salvi gli impegni già assunti fino alla data di comunicazione del recesso.

L'esclusione degli Associati, dei partecipanti istituzionali e dei sostenitori è deliberata dall'assemblea per gravi motivi.

Gli Enti che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono chiedere la restituzione degli eventuali contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

### **Titolo VII**

#### **Art. 11 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- dagli avanzi di gestione che l'Assemblea abbia espressamente destinato a patrimonio.

Gli associati, i partecipanti istituzionali e i sostenitori non sono tenuti alla ricostituzione del patrimonio nell'ipotesi di eventuali perdite.

#### **Art. 12 - Risorse economiche**

Le risorse economiche necessarie per il funzionamento dell'Associazione sono costituite da:

- a) contribuzioni in denaro da parte dei Partecipanti Istituzionali e/o dei Sostenitori;
- b) introiti derivanti dallo svolgimento di attività istituzionali o non istituzionali - queste ultime comunque connesse allo scopo dell'Associazione - necessarie al finanziamento delle attività istituzionali; l'eventuale attività economica non è svolta in modo prevalente ed è finalizzata al perseguimento degli scopi associativi;
- c) contributi volontari, lasciti, donazioni, elargizioni anche da parte di enti pubblici.
- d) redditi derivanti dall'impiego dell'eventuale patrimonio;
- e) avanzi di gestione risultanti dai bilanci non destinati a patrimonio.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

A carico degli Associati non è previsto alcun obbligo di contribuzione in denaro.

Gli associati, i partecipanti istituzionali e i sostenitori iscritti nell'apposito elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni non sono tenuti in alcun modo a ripianare eventuali perdite di gestione del bilancio dell'Associazione.

Ai sensi dell'art. 38 c.c. per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

#### **Art. 13 - Liquidazione e Scioglimento dell'Associazione**

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea degli Associati provvede ad indicare il liquidatore o i liquidatori e determinare le relative competenze e i relativi compensi. Il liquidatore o i liquidatori devono procedere a devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione al termine della fase di liquidazione, se presente, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

#### **Art. 14 - Esercizio Finanziario**

L'esercizio finanziario va dal giorno 1 (uno) gennaio al giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno solare. Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo che, accompagnato da una relazione illustrativa del Consiglio Direttivo, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre il 30 (trenta) aprile. Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro

approvazione da parte dell'Assemblea, a disposizione di tutti gli Associati, Partecipanti Istituzionali e Sostenitori.

Il Consiglio Direttivo redige anche il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 15 - Libri**

Oltre la tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene il libro dei verbali delle adunanze dell'Assemblea, il libro delle adunanze del Consiglio Direttivo e dei verbali del Revisore dei Conti.

**Art. 16 - Tesoriere**

Il tesoriere, se persona diversa dal Presidente, coadiuva quest'ultimo nella supervisione della gestione amministrativa e finanziaria e mantiene i contatti con banche e fornitori proponendo la contrattualistica adeguata.

**Art. 17 - Controversie**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Milano.

**Art. 18 - Rinvio**

Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.







